

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 5/2014

OGGETTO: *ricorso per il riconoscimento di indennità di funzione quale componente del Consiglio di Amministrazione - autorizzazione a resistere in giudizio*

Il giorno tredici del mese di giugno duemilaquattordici, a partire dalle ore 09:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Claudio Lubatti	Presidente Agenzia	X	
2.	Barbara Bonino	Consigliere d'Amministrazione		X
3.	Franco Campia	Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Giuseppe Catizone	Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

Proposta di delibera

OGGETTO: ricorso per il riconoscimento di indennità di funzione quale componente del Consiglio di Amministrazione - autorizzazione a resistere in giudizio.

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.

In data 20/02/2014 è stato notificato presso la sede dell'Agenzia il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato al Tribunale di Torino (Numero Registro Generale 1793/2014) nell'interesse del sig. MAZZA Alessandro (ricorrente) contro l'Agenzia per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- nel merito in via principale: in accoglimento del ricorso, accertarsi e per l'effetto dichiararsi che il sig. Mazza Alessandro è creditore nei confronti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale della complessiva somma di € 12.118,00; per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi l'Agenzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Mazza Alessandro, della complessiva somma di € 12.118,00, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- nel merito in via subordinata: in accoglimento del ricorso accertarsi e per l'effetto dichiararsi che il sig. Mazza Alessandro è creditore nei confronti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale della complessiva somma di € 7.636,00; per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi l'Agenzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Mazza Alessandro, della complessiva somma di € 7.636,00, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il contributo previdenziale e l'IVA, come per legge.

Come si legge nel punto 15) delle 'Premesse in fatto' del ricorso, la somma di € 12.118,00 corrisponde all'ammontare complessivo, salvo errori ed omissioni, delle somme che l'Agenzia non ha corrisposto al sig. Mazza a titolo di indennità di funzione quale componente del Consiglio di Amministrazione per i seguenti periodi:

- a) da giugno 2010 a dicembre 2010, per complessivi € 5.395,00;
- b) da gennaio 2011 a giugno 2011, per complessivi € 4.482,00;
- c) da dicembre 2012 a febbraio 2013, per complessivi € 2.241,00.

Come si rileva dal punto D) del 'Ritenuto in diritto' del ricorso, la somma di € 7.636,00 corrisponde all'ammontare delle somme che sarebbero dovute per i periodi indicati ai punti a) e c).

Le motivazioni addotte da parte ricorrente a fondamento della pretesa sono sostanzialmente le seguenti:

1. la durata in carica del sig. Mazza viene individuata nel periodo intercorrente tra la nomina dello stesso (15/10/2009) e la nomina del nuovo Cda del 04/02/2013;
2. il titolo della pretesa contenuta nel ricorso sarebbe da rinvenirsi secondo parte ricorrente nell'obbligo incombente sull'Agenzia di corrispondere all'esponente le somme al medesimo dovute in virtù delle deliberazioni assunte dall'Assemblea consortile, quali richiamate in parte premessa, relativamente alle annualità 2010-2013.

Le motivazioni per cui l'Agenzia non ha corrisposto le somme richieste dal ricorrente a titolo di indennità di funzione per i periodi indicati in ricorso risultano evidenti da quanto di seguito espresso.

Periodo da giugno 2010 a giugno 2011

In tale periodo, che precede l'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011, la sospensione dell'erogazione dell'indennità di funzione degli amministratori è stata attuata secondo l'iter procedimentale di seguito indicato.

L'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n° 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n° 122 del 30/7/2010, interveniva disponendo che: “..... Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”

Con deliberazione n. 13 del 23/7/2010 il Consiglio di Amministrazione, nello Stato di attuazione dei programmi al 30 Giugno 2010, proposto all'Assemblea e successivamente approvato dalla stessa nella seduta del 20 Settembre 2010, evidenziava la criticità della questione e la necessità di ottenere specifici chiarimenti sul tema;

Conseguentemente, con determinazione del Direttore generale f.f. n° 347 del 26/7/2010 si disponeva la sospensione dell'erogazione delle indennità di funzione ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, in attesa di un approfondimento delle novità normative introdotte con il citato D.L. n° 78/2010 e s.m.i.

Il problema della erogabilità delle indennità veniva sollevato anche da alcuni comuni consorziati e il sindaco del Comune di Grugliasco sulla questione formulava una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, con il quale ha chiesto se fosse possibile erogare l'indennità di funzione o altri emolumenti agli amministratori di enti associativi quali un consorzio di cui fa parte la Regione ed altri Enti locali, o se tale evenienza debba considerarsi preclusa dall'articolo 5, comma 7 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale “agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”; la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con delibera n. 93/2010/SRCPIE/PAR però dichiarava inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo soggettivo.

L'Assemblea, con deliberazione n. 5/2010 del 20/12/2010, alla luce del D.L. 78/2010, nell'approvare il bilancio previsionale 2011/2013 prevedeva che le specifiche risorse per “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” non sarebbero state impegnate finché non fossero stati espletati i necessari chiarimenti normativi in merito alla possibilità di corresponsione delle indennità di funzione degli amministratori.

La Regione Piemonte in data 25/09/2013 richiedeva alla Corte dei Conti – Sezione Regione Piemonte un parere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n.131, riguardo all'applicabilità dell'articolo 5, comma 7 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con legge 122/2010, ai componenti dei consigli di amministrazioni dei consorzi di enti locali partecipati anche dalle regioni.

La richiesta era stata formulata alla luce di novità interpretative emerse in ordine all'applicabilità della disposizione di legge succitata così come adottate da alcune Sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti (Sez. Lombardia 353/2012/201/PAR e 6/2013/PAR; sez. Sardegna 54/2013/PAR).

Con lettera prot. 5799/2013 del 06/11/2013 l'Agenzia, rispondendo alla diffida al pagamento degli emolumenti arretrati in favore del sig. Mazza, presentata in nome e per conto dello stesso da parte dello studio legale patrocinante, comunicava all'interessato la richiesta di parere alla Corte dei Conti.

Successivamente, il Presidente della Corte dei Conti, valutata la particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della questione sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deferiva alla Sezione delle Autonomie l'esame e la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla predetta Sezione di controllo.

Si rileva ora che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, adunanza del 10 febbraio 2014, esaminata la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha confermato l'impossibilità da parte dei Consorzi tra Enti locali partecipati dalla Regione di erogare indennità ai componenti dei Consigli di Amministrazione così come previsto dal citato art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010.

Periodo da dicembre 2012 a febbraio 2013

Con riferimento alla richiesta di accertamento e pagamento del credito relativo al periodo da dicembre 2012 a febbraio 2013 si precisa che, pur essendo previsto nell'art. 10, comma 8 dello Statuto dell'Agenzia che i consiglieri durano in carica sino alla nomina dei nuovi, l'Agenzia come tutti gli enti pubblici (fatta eccezione per gli enti espressamente esclusi tra cui non rientra l'Agenzia) è soggetta alle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n.444 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi".

Il decreto prevede che gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti (art. 2).

Il decreto stabilisce inoltre che qualora gli organi amministrativi non siano ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Per effetto di tali norme, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, eletto in data 15/10/2009, cui faceva parte il ricorrente, risultava decaduto il 28/11/2012, come peraltro ricordato dal direttore generale dell'Agenzia nella seduta dell'Assemblea del 28/11/2012 (confronta verbale della seduta stessa laddove si richiama l'intervento del direttore generale che illustra la nota relativa alla normativa sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione).

In merito al periodo dicembre 2012 - febbraio 2013, parte ricorrente non è entrata nel merito della normativa che disciplina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

Per i periodi da giugno 2010 a giugno 2011, si ritiene che i motivi per cui l'Agenzia ha sospeso l'erogazione delle indennità siano tutt'ora validi e confermati, a nulla rilevando le motivazioni addotte dalla parte ricorrente.

Parte ricorrente, nelle argomentazioni in diritto, sostiene che al rapporto controverso tra il sig. Mazza e l'Agenzia, in relazione a tutto il periodo in cui lo stesso ha svolto le funzioni di consigliere, debba essere applicata la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n° 78 del

31 maggio 2010, secondo la quale *“..a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. [...].*

L'Agenzia ha assunto le proprie decisioni in merito al rapporto controverso, ritenendo applicabile la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n° 78/2010 solo al periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 10/2011 che ha modificato l'art. 8 della legge regionale 1/2000.

Le modifiche apportate dalla legge regionale 10/2011 sanciscono ex lege l'istituzione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, qualificando la stessa ente pubblico di interesse regionale (art. 11, comma 2 L.R. 10/2011).

A seguito di tale modifica, sono state effettuate alcune verifiche preliminari (in sede assembleare nelle sedute del 16 Settembre 2011, 28 Settembre 2011, 22 dicembre 2011) in ordine alla possibilità di erogare l'indennità di funzione ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

Su sollecitazione del Presidente pro-tempore dell'Agenzia (nota prot. 756/2012 del 15/02/2012), è stato chiesto all'Assessorato regionale ai Trasporti di formalizzare un parere interpretativo circa la natura e la portata legislativa della modifica introdotta con la L.R. 10/2011 alla L.R. 1/2000.

Con il parere, rilasciato dalla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura della Regione Piemonte (prot. 2325/DB0500 del 21/2/2012), dopo aver compiuto una ricognizione degli elementi normativi e statutari in ordine alla natura giuridica dell'Agenzia, si affermava che *“I riportati elementi convenzionali di auto qualificazione ed i connessi rimandi normativi all'art. 31 del TUEL costituiscono indici di riconducibilità del consorzio Agenzia per la mobilità metropolitana alla tipologia ed alla natura del consorzio ex art. 31 TUEL da cui deriva l'applicazione nei confronti dell'Agenzia stessa del divieto dell'art. 5, comma 7. Tornando alla trasformazione disposta dall'art. 11 della l.r. 10/2011, con l'assunzione della strutturazione e delle funzioni “regionali” e con il necessario adeguamento dello statuto, l'Agenzia pare non ricadere più formalmente tra le forme associative di enti locali letteralmente contemplate all'art. 5, comma 7”.*

Nella seduta dell'Assemblea del 22 febbraio 2012, [...], gli enti consorziati presenti, anche con riferimento al predetto parere della Regione, avevano deciso di acquisire ulteriori pareri dai Comuni consorziati circa l'interpretazione da loro fornita in ordine alla natura giuridica dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, e nello specifico se, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, L.122/2011, fosse necessaria una modifica statutaria alla luce della modifica apportata dalla L.R. 10/2011 alla L.R. 1/2000.

Sono stati ottenuti i seguenti riscontri:

- Città di Grugliasco – nota prot. 7482 del 06/03/2012, con la quale, in conclusione si affermava:
 - o *che, con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 10/2011, ancora prima di procedere al comunque inevitabile adeguamento statutario, non può ritenersi applicabile l'art. 5, comma 7 ultimo periodo del D.L. 78/2010 (...)*
 - o *che, per converso, con pari decorrenza, ovvero dall'entrata in vigore della legge regionale, dovrebbe trovare applicazione l'art. 6, comma 3 del predetto DL 78/2010, in ordine alla*

riduzione del 10% degli emolumenti da corrispondere agli amministratori dell'Agenzia [...].

- Comune di Pecetto Torinese – nota prot. 2111 del 12/03/2012 con la quale si affermava che *la riattivazione degli emolumenti, seppur ridotti del 10% è compatibile con le disposizioni di cui ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 122/2010, senza necessità di modifica statutaria;*
- Città di Settimo – nota prot 15376 del 21/03/2012 con la quale si ritiene *non necessario subordinare ad una modifica statutaria di recepimento del nomen juris dell'Agenzia e della sua qualificazione giuridica le conseguenze che la normativa dispone in merito a tali caratteristiche;*
- Città di Nichelino – nota prot. 13580 del 4/4/2012, con la quale si ritiene che la riattivazione degli emolumenti possa avvenire anche prima della comunque inevitabile modifica statutaria *preso atto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 10/2011, che nel qualificare l'Agenzia quale “ente pubblico di interesse regionale”, parrebbe sottrarla alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 ultimo periodo del DL 78/2010, concernente il divieto di corrispondere emolumenti agli amministratori delle forme associative di enti locali;* negli stessi termini: Città di Orbassano – nota prot. 10145 del 12/04/2012; Città di Rivoli – nota prot. 29175 del 12/04/2012; Città di Alpignano – nota prot. 9920 del 13/04/2012; Città di Caselle Torinese – nota prot. 7848/12 del 13/04/2012; Comune di Candiolo – nota prot. 3772 del 13/04/2012;; Comune di Volpiano – nota prot. 9329 del 126/04/2012
- Comune di Pianezza – nota prot. 5557 del 19/04/2012 con la quale si afferma che *“la modifica introdotta dalla legge regionale 10/2011 in ordine alla natura dell'Agenzia e alla sua qualificazione quale Ente pubblico di interesse regionale lo hanno di fatto e successivamente sottratto ai disposti dell'art. 5, comma 7 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010. La suddetta norma, infatti, individua il suo ambito di applicazione con riferimento alle forme associative fra Enti locali, costituite, evidentemente, ai sensi del capo V, Titolo Secondo, del D.Lgs. 267/2000;*

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 12/2012 del 13/04/2012, verificati i pareri sopra riportati, ha dato atto che le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 della Legge 122/2010, sono applicabili nei confronti dell'Agenzia; ha previsto la riattivazione della corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2011 e ha dato atto che l'indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea del 21 dicembre 2009, in applicazione dell'art. 6 della L. n° 122/2010, devono essere decurtate del 10% rispetto all'anno 2010.

Sulla base di quanto sopra, l'Assemblea dell'Agenzia, con deliberazione n. 3/2012 del 23/07/2012 ha determinato la riattivazione della corresponsione dell'indennità agli amministratori a decorrere da luglio 2011, individuandone l'importo, per il 2011 e per il 2012, in un ammontare decurtato del 10%, rispetto all'importo le indennità corrisposte nel 2010 (€ 3.509,33 mensili lordi per l'indennità di funzione del Presidente ed € 1.494,00 mensili lordi per l'indennità di funzione dei Consiglieri d'Amministrazione).

Con deliberazione n. 27/2012 del 24/10/2012 il Consiglio d'Amministrazione ha approvato una proposta di deliberazione che prevedeva, oltre l'assestamento generale a seguito di alcune variazioni di bilancio proposte, che l'Assemblea riconoscesse la corresponsione delle indennità di funzione ai membri del Consiglio d'Amministrazione per il periodo giugno 2010 - giugno 2011, dando atto che la spesa per le indennità di funzione agli amministratori dell'Ente per il periodo giugno / dicembre 2010 trovasse copertura sui fondi già impegnati e riconoscendo il debito fuori bilancio per le indennità relative al periodo gennaio-giugno 2011, non impegnate per effetto della citata deliberazione dell'Assemblea n. 5/2010 del 20/12/2010.

L'Assemblea, con deliberazione del 6/2012 del 28/11/2012 si limitava però ad approvare l'assestamento generale rinviando a successiva seduta la trattazione relativa alla corresponsione delle indennità di funzione ai membri del Consiglio d'Amministrazione per il periodo giugno 2010 - giugno 2011.

In tutte le delibere del Consiglio d'Amministrazione e di Assemblea menzionate in precedenza, sono citate plurime pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a cui si rimanda, che sostanzialmente affermano l'applicabilità dell'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 e s.m.i. ai consorzi di funzioni costituiti ex art. 31 del T.U.E.L., individuando gli stessi consorzi come una delle forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, con conseguente divieto di attribuzione agli amministratori di retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti.

Si aggiunge ora il sopra richiamato parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, adunanza del 10 febbraio 2014, che ha confermato l'impossibilità da parte dei Consorzi tra Enti locali partecipati dalla Regione di erogare indennità ai componenti dei Consigli di Amministrazione così come previsto dal citato art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010.

E' confermato pertanto che sino alla modifica della L.R. 1/2000, avvenuta con la L.R. 10/2011, trovasse applicazione all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 e s.m.i. Ciò risulta anche dai predetti pareri richiesti alla Regione e ai Comuni consorziati.

Con riferimento ai periodi indicati in ricorso, come si evince chiaramente dalle deliberazioni sopra richiamate, l'Assemblea dell'Agenzia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha riconosciuto la titolarità delle indennità, ma ne ha stabilito l'entità dell'importo per le diverse annualità riattivandone l'erogazione solo per il periodo luglio 2011-dicembre 2011.

* * *

Considerato tutto quanto sopra espresso e ritenuti insussistenti i motivi del ricorso per le ragioni precedentemente delineate, occorre autorizzare la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, si ritiene di autorizzare il direttore generale ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico.

Visto il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 702 bis codice di procedura civile con cui il giudice del tribunale di Torino, designato per la trattazione del procedimento, ha fissato per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 1° luglio 2014 ed ha assegnato termine per la costituzione del convenuto sino a quindici giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che la tardiva costituzione del convenuto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;

Considerato che il termine per costituirsi in giudizio è dunque determinato nel 14 Giugno p.v.;

Tenuto conto che l'Agenzia, sulla base delle stesse motivazioni sopra espresse, non ha riconosciuto le indennità di funzione ad alcun componente del Consiglio di Amministrazione per i periodi oggetto del ricorso avanzato dal sig. Mazza Alessandro;

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. e l'art. 8 in particolare di istituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di prendere atto del ricorso presentato innanzi al Tribunale di Torino (Numero Registro Generale 1793/2014) nell'interesse del sig. Mazza Alessandro contro l'Agenzia per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate;
2. di autorizzare il Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite instaurata dal sig. Mazza ed agli eventuali ulteriori contenziosi che dovessero sorgere per effetto di pretese avanzate dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione per i medesimi periodi oggetto del ricorso del sig. Mazza;
3. autorizzare il direttore generale ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico di difesa in giudizio;
4. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.

Il Direttore generale

Ing. Cesare Paonessa

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 13 GIUGNO/2014

| N. 1 dell'ordine del giorno

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Lubatti

Firmato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Cesare Paonessa